

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MARIA CESARO

Seduta del 10/09/2024

FATTO

Nell'atto introduttivo il ricorrente espone i seguenti fatti:

- in data 17 maggio 2022 stipulava con un fornitore un contratto avente ad oggetto la fornitura, installazione e messa in servizio della Domotica Building Automation per il corrispettivo di euro 13.133,00 e di una pompa di calore per euro 6.367,00;
- per il pagamento dell'importo di euro 19.500,00 venivano in parte utilizzati bonus fiscali e per la parte residua stipulava con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento;
- la società fornitrice non ha adempiuto le obbligazioni e, dopo numerosi solleciti, a fronte del grave inadempimento, in data 11 gennaio 2024, inviava formale lettera di diffida e messa in mora, a cui non seguiva alcun riscontro;
- in particolare il fornitore non effettuava la fornitura, l'installazione e la messa in servizio della Domotica Building Automation nonché i servizi di assistenza;
- con comunicazione a mezzo pec del 29 gennaio 2024 e contestuale raccomandata esercitava il diritto alla risoluzione del contratto di prestito finalizzato, ai sensi dell'art. 12.3 del contratto e dell'art. 125-*quinquies* T.U.B.;
- l'intermediario contestava la possibilità di esercitare il diritto di risoluzione.

Il ricorrente conclude chiedendo che sia dichiarata la risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato, con restituzione delle rate già pagate e di ogni altro onere eventualmente applicato.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Nelle controdeduzioni l'intermediario eccepisce che:

- in data 10 agosto 2022 la resistente ha ricevuto dal fornitore convenzionato il contratto di finanziamento sottoscritto dal ricorrente, per l'importo di euro 7.025,00 finalizzato all'acquisto di una pompa di calore (euro 4.567,00) ed alla sua installazione (euro 1.800,00), con l'aggiunta di euro 200,00 per spese di istruttoria;
 - l'importo finanziato è stato erogato al fornitore solo dopo che l'acquirente ha confermato l'avvenuta consegna del bene acquistato;
 - soltanto in data 11 gennaio 2024, a distanza di ben 2 anni dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento, il ricorrente ha costituito in mora la società fornitrice per essersi resa parzialmente inadempiente nell'erogazione dei beni acquistati;
 - la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento è stata respinta, in quanto il bene acquistato tramite il prestito finalizzato è stato regolarmente consegnato, mentre gli ulteriori beni e servizi che il ricorrente afferma essere stati concordati con il fornitore non sono contemplati nel contratto di vendita né tantomeno in quello di finanziamento;
 - nessun inadempimento è quindi imputabile al fornitore.
- L'intermediario conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Parte ricorrente chiede la risoluzione di un contratto di finanziamento stipulato con la convenuta a causa dell'inadempimento del fornitore.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 125-*quinquies* T.U.B., il consumatore ha diritto di risolvere il contratto di prestito finalizzato, collegato ad una fornitura di beni o servizi, a condizione di aver previamente costituito in mora il fornitore e sempre che sussista un inadempimento del fornitore di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c.

Nel caso di specie risulta pacifico il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di vendita stipulato con il fornitore mentre controversa è l'individuazione dei beni finanziati.

Il ricorrente afferma che il prestito risultava finalizzato alla fornitura dei seguenti beni e servizi:

- 1) Domotica Building Automation e relativa installazione (euro 10.133,00 + euro 3.000,00);
- 2) pompa di calore e relativa installazione (euro 4.567,00 + euro 1.800,00);
- 3) prestazioni dei servizi di assistenza;
- 4) erogazione di un "bonus" di euro 1.164,00;
- 5) pagamento delle bollette elettriche per n. 120 mensilità.

Secondo la tesi di parte istante soltanto la pompa di calore sarebbe stata consegnata.

L'intermediario sostiene invece che il prestito sarebbe stato finalizzato all'acquisto ed installazione soltanto della pompa di calore e non vi sarebbe, pertanto, inadempimento del fornitore.

Si rileva che, diversamente da quanto sostenuto dall'intermediario, l'importo totale del credito non corrisponde alla somma del costo della pompa di calore e della relativa installazione (con l'aggiunta delle spese di istruttoria).

L'importo totale del credito corrisponde, infatti, al totale della fattura emessa dal fornitore (euro 6.825,00 al netto della quota del 65% pagata mediante cessione del credito fiscale), con l'aggiunta delle spese di istruttoria di euro 200,00.

Nel contratto di finanziamento il "prezzo in contanti" del bene finanziato è stato indicato in euro 19.500,00 (pari al totale della fattura al lordo dello sconto fiscale), mentre il bene finanziato come "detrazione climatizzazione".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Sulla base di tali elementi, il prestito stipulato con la resistente risulta finalizzato alla fornitura di tutti i beni e servizi riportati nella fattura del fornitore (Domotic Building Automation, fornitura e installazione pompa di calore).

Il ricorrente allega la lettera di messa in mora, inoltrata al fornitore in data 11 gennaio 2024, con evidenza della ricezione della relativa Pec.

Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 12645 del 17.05.2021, in tema di inadempimento del fornitore ha affermato il seguente principio di diritto: *“Nel procedimento instaurato ai sensi dell’art.125-quinquies del T.U.B. incombe sul ricorrente l’onere di provare l’inadempimento di non scarsa importanza del fornitore.*

Al fine di accertare il diritto del consumatore alla risoluzione del contratto di credito, il Collegio è competente a valutare incidentalmente, sulla base delle risultanze acquisite, se, con riferimento al contratto di fornitura, ricorrono le condizioni di cui all’art.1455 c.c.”

Nel caso di specie l’inadempimento del fornitore è quantificabile nel 67,35% del valore complessivo della fornitura e, pertanto, la domanda di risoluzione è meritevole di accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta la risoluzione del contratto di finanziamento e per l’effetto dispone che l’intermediario restituisca alla parte ricorrente le rate già incassate.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA